

# Si riparla dell'ecomostro di San Vincenzo

**Confermata in appello la sentenza sulla querelle tra due dipendenti del Comune. La vicenda è legata alla gestione della pratica edilizia della Torretta**

Condannato anche in secondo grado per aver diffamato il collega. L'appello viene ritenuto dal Tribunale di Livorno infondato e la sentenza del Giudice di pace di Piombino del 27 maggio 2016 confermata.

Prova del reato una lettera che avrebbe dovuto fare chiarezza e che invece lo ha portato dritto nell'aula del giudice di pace di Piombino. Protagonisti due geometri del Comune di San Vincenzo, entrambi in forze all'epoca dei fatti presso l'area Servizi del territorio. Terreno dello scontro la **Torretta nel bosco di pertinenza del Park hotel I Lecci** di via della Principessa, ribattezzata nell'estate 2011 **ecomostro**.

Al centro di esposti ecologisti alla Procura di Livorno, che sul caso ha aperto un fascicolo, e di sopralluoghi della Forestale dello Stato, con tanto di verbale di abuso edilizio. Manufatto che nel frattempo è stato sanato con il pagamento di 516,46 euro per l'abuso paesaggistico. Il permesso di sanatoria rilasciato dal Comune di San Vincenzo è del 2 agosto 2016. Il fatto da cui trae origine la condanna a carico del geometra Daniele Bettini, difeso da Alessandro Napoleoni, a seguito dell'esposto denuncia del collega Fausto Salti, assistito dall'avvocato Francesco Virgone, è nero su bianco nella lettera che invia all'allora dirigente del settore Andrea Filippi per chiarire lo stato dell'arte della pratica.

Una pratica che scotta. Ad aprile del 2011 la Forestale trasmette all'autorità giudiziaria e al Comune di San Vincenzo la comunicazione di abuso edilizio a carico della Costruzioni

Ferrero Srl per aver riscontrato irregolarità rispetto al progetto approvato. La palazzina, di cui doveva essere recuperata la superficie esistente, ovvero 46 metri quadrati, fu costruita (a partire dal novembre 2010) aumentandone la superficie a circa 150.

La pratica dal dirigente Filippi viene assegnata a Bettini e non a Salti, all'epoca titolare dei procedimenti in materia di abusivismo edilizio. Nel luglio 2011, a distanza di 3 mesi la comunicazione della Forestale non risulta però inserita nel sistema informatico dell'ente. Sulla palazzina si accende più di un riflettore. Il 17 luglio la pratica passa a Salti. Il sindaco dell'epoca Michele Biagi chiede una verifica sul caso al segretario comunale, che passa la palla al dirigente Filippi. Ed è in questa circostanza che Bettini scrive la lettera finita al centro del procedimento penale a suo carico.

Afferma di aver trasmesso a Salti "tutto il fascicolo di variante" nella prima metà di giugno e di aver parlato in quell'occasione con il collega della segnalazione di abuso edilizio della Forestale. Invece, in fase di processo, è stato accertato che la segnalazione della Forestale non era stata trasferita da Bettini a Salti. Attribuendo di fatto a quest'ultimo la commissione di un fatto illecito, per non aver dato seguito alla segnalazione, cioè non aver attivato il procedimento di abuso edilizio. E quindi esponendolo a conseguenze giudiziarie, amministrative e disciplinari.

Quella lettera non è mai stata rettificata e Salti si è rivolto al tribunale. La sentenza numero 42 del 2017 del giudice Antonio Pirato del Tribunale di Livorno, conferma la colpevolezza di Daniele Bettini del reato di diffamazione ai danni di Salti, articolo 595 del codice penale, condannandolo a una multa di 800 euro oltre al pagamento delle spese processuali e delle spese di difesa sostenute da Salti per il giudizio d'appello.

**Manolo Morandini – Il Tirreno 11.4.2018**

Leggi

anche: <http://san-vincenzo-livorno.blogspot.ch/2011/03/autostrada.html>